

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e il sussidiamento
 delle opere di sistemazione generale della strada Lelgio - Gola di Lago

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel 1932 veniva costituito il Consorzio per la costruzione della strada che da Lelgio, frazione di Sala Capriasca, mette a Gola di Lago. La strada venne costruita col solito criterio delle nostre strade agricole e presa in consegna e mantenuta dal Consorzio a tale scopo creato.

Senonchè, durante la guerra, questa strada servì soprattutto al traffico militare per Gola di Lago, effettuato con pesanti veicoli, così che essa venne sottoposta ad un traffico intenso con mezzi che superavano evidentemente le possibilità date dalle sue caratteristiche di costruzione.

Alla fine della guerra la Commissione militare di stima dei danni si trovò di fronte ad una richiesta di risarcimento dei danni da parte del Consorzio che venne trattata, a nostro modo di vedere, in modo assai sbrigativo. Il traffico militare aveva provocato numerosi danni al campo stradale, le cunette erano state in parte demolite, i tombini sfondati, il fondo stradale notevolmente danneggiato: ne conseguì che ogni volta in cui pioveva le acque invadevano il campo stradale arrecando ulteriori notevoli danni. Il Consorzio aveva formulato una domanda di risarcimento di danni di 12.000 franchi, ciò che sarebbe stato appena sufficiente per rimettere la strada in istato da poter fronteggiare le necessità per le quali era stata creata, cioè necessità eminentemente agricole. Di fronte a questa richiesta la Commissione di stima dei danni assegnò al Consorzio una indennità di soli fr. 4.000,—, di cui 2.000,— vennero versati e 2.000,— non vennero mai più versati dall'Autorità militare al Consorzio. In simile situazione questo ente si vide nella necessità di invocare l'intervento del Consiglio di Stato allo scopo di vedere se fosse stato possibile ottenere dall'Autorità militare una equa partecipazione alle spese di manutenzione.

L'Autorità militare rifiutò ogni compartecipazione a queste spese. Dopo varie pratiche il cui effetto fu negativo il Consiglio di Stato risolse, in data 18 gennaio 1946, di approvare un nuovo riparto della spesa di manutenzione della strada e chiamò in consorzio quale nuovo ente, tra altri, anche il Dipartimento militare federale in Berna, imposto con una partecipazione annua alla spesa di manutenzione di fr. 1.200,—.

Il Dipartimento militare presentò ricorso contro questa risoluzione in data 14 febbraio 1946 contestando l'obbligo di partecipare al Consorzio ed affermando che, secondo le disposizioni dell'art. 203 dell'O. M. e relative prescrizioni di applicazione il danno doveva essere accertato volta per volta e indennizzato separatamente senza obbligare la Confederazione ad assumere obblighi verso un ente qualsiasi. Si verificava perciò la strana situazione che la Confederazione, diventata il maggiore utente della strada, rifiutava la partecipazione al Consorzio trincerandosi dietro una disposizione che stabiliva il risarcimento dei danni da valutarsi dalla Commissione militare di stima e che questa Commissione aveva riconosciuto una indennità addirittura irrisoria al confronto degli effettivi danni arrecati alla strada.

Con risoluzione 10 maggio 1946 il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente le richieste del Dipartimento militare riducendo il contributo da franchi 1.200,— a fr. 900,—. Contro tale decisione il Dipartimento militare federale interpose un ricorso di diritto pubblico all'Alto Tribunale federale in data 17 giugno 1946, chiedendo l'annullamento della decisione stessa.

Con sentenza del 13 marzo 1947 il Tribunale federale ammetteva il ricorso del D. M. F. negando al Consiglio di Stato la competenza di « obbligare la Confederazione svizzera a far parte del Consorzio a motivo dell'utilizzazione della strada consortile durante il servizio attivo e, in tempo di pace, per l'esecuzione di esercizi militari. Nel rimanente l'azione è respinta ».

Ne conseguiva che per il servizio attivo e le esercitazioni militari la Confederazione doveva liquidare i danni volta per volta, mentre che essa sarebbe stata tenuta a partecipare al Consorzio per quello che sarebbe stato l'uso della strada per i bisogni dell'amministrazione militare. Questa distinzione è del tutto artificiosa e, i fatti lo provano, non può essere attuata soprattutto per quanto riguarda le strade i danni arrecati alla quali sono, molto di spesso, non evidenti (sfondamento di tombini ecc.) e si constatano magari solo dopo qualche mese al momento in cui si verificano delle precipitazioni atmosferiche.

Sulla base della sentenza emanata dal Tribunale federale il Consiglio di Stato variò ancora una volta il piano di distribuzione degli oneri riducendo, con risoluzione 16 gennaio 1948, il contributo del Dipartimento militare a fr. 500.

Con una ostinazione degna veramente di miglior causa, il Dipartimento militare federale presentava un nuovo ricorso, in data 20 febbraio 1948, col quale veniva domandata la riduzione del contributo della Confederazione da 500 a 50 franchi annui.

Questo nuovo gravame indusse il Consorzio e l'Ufficio delle bonifiche a riesaminare tutta la questione. Su invito dell'Ufficio delle bonifiche, il quale aveva comunicato al Dipartimento militare federale che la questione sarebbe stata oggetto di una completa revisione e che si sarebbe fatta una nuova pubblicazione degli atti riguardanti il riparto della spesa di manutenzione della strada, il Dipartimento militare acconsentì in data 14 gennaio 1950, a ritirare il ricorso.

Il 10 giugno 1949, ad iniziativa dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondarie, aveva avuto luogo a Tesserete una riunione tra i rappresentanti dello Stato, quelli del Consorzio e quelli del Dipartimento militare federale, i quali si limitarono a sostenere il principio già acquisito nella sentenza del Tribunale federale, essere cioè la Confederazione tenuta a partecipare al Consorzio unicamente per le necessità dell'amministrazione militare.

Nel contempo la Confederazione era entrata nelle viste dell'acquisto di vasti terreni nella regione di Gola di Lago, per cui la situazione veniva a modificarsi completamente, intendendo essa stabilire nella regione una piazza di tiro. Per cui, con lettera 26 aprile 1950 del Commissario di campagna in capo, venivano richiesti i buoni uffici del Dipartimento delle pubbliche costruzioni al fine di sostenere le relazioni col Consorzio per la manutenzione della strada. Il 26 maggio 1950 aveva luogo un primo abboccamento tra il Commissario di campagna in capo e la direzione dell'Ufficio bonifiche nel quale veniva concluso:

1. gli enti interessati, Cantone e Dipartimento federale, sono d'accordo di esaminare la questione di una intesa bonale per la manutenzione della strada;
2. il Cantone farà allestire un progetto di riattivazione della strada col relativo preventivo di spesa;
3. una volta che questi atti saranno pronti, saranno sottoposti al Dipartimento militare federale e, in seguito, tutta la questione sarà nuovamente

trattata durante un sopralluogo che verrà effettuato in comune alla strada di Gola di Logo ».

Il sopralluogo venne effettuato il 21 dicembre 1951. La conclusione alla quale si addivenne è la seguente:

1. Il D.M.F. è d'accordo di partecipare alla spesa di riattazione e di manutenzione della strada nella misura del 50 % della spesa;
2. Allo scopo di giungere ad una conclusione definitiva della questione l'Ufficio delle bonifiche chiedere all'on. direttore del Dipartimento la convocazione di una conferenza nella quale i particolari della questione saranno definitivamente determinati ».

La conferenza ebbe luogo il 9 aprile 1952 e nella medesima si addivenne ad un accordo nel senso che:

1. la strada sarebbe stata completamente riattata in quanto ridotta ad uno stato di efficienza problematico;
2. il D.M.F. avrebbe assunto il 50 % della spesa di riattazione; dedotti i sussidi;
3. il Dipartimento costruzioni avrebbe proposto al Gran Consiglio il sussidiamento delle opere di sistemazione;
4. quanto alla manutenzione il Dipartimento militare era d'accordo di partecipare al Consorzio assumendo il 50 % delle relative spese.

Questo l'istoriato delle varie vicende relative alla strada Lelgio - Gola di Lago.

Da un esame della situazione è apparsa la necessità di una sistemazione generale della strada il cui costo è stato preventivato in fr. 35.000,— come appare dal preventivo 10 aprile 1952 allestito dall'ing. Scalmanini.

Secondo lo spirito dell'accordo stabilito con l'Autorità militare, questa spesa sarebbe stata sottoposta, per sussidiamento, all'istanza competente.

Per questa ragione vi sottoponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, il progetto di decreto legislativo allegato che statuisce la concessione di un sussidio del 30 % sulla spesa preventivata di fr. 35.000,— cioè fr. 10.500,— al massimo.

Riteniamo assolutamente necessario questo stanziamento in quanto si tratta di sistemare definitivamente un'opera di evidente utilità. La portata dei lavori è tale da superare le possibilità del Consorzio il quale, se dovesse assumere il complesso della spesa, verrebbe a trovarsi in condizioni addirittura fallimentari.

Dobbiamo constatare con piacere come nonostante la sentenza del Tribunale federale il Commissario di campagna in capo abbia compreso la situazione ed abbia formulato delle proposte, circa la partecipazione della Confederazione, che riteniamo del tutto soddisfacenti e che vanno largamente oltre quelle che erano le condizioni di partecipazione al Consorzio già fissate da questo Consiglio di Stato.

Il finanziamento delle opere di sistemazione interverrebbe quindi nel modo seguente :

Somma complessiva	fr. 35.000,—	
Sussidio cantonale 30 %		fr. 10.500,—
Dipartimento militare federale		> 12.250,—
Consorzio strada Lelgio - Gola di Lago		> 12.250,—
		<hr/>
		fr. 35.000,—

Riteniamo, con quanto precede, di aver illustrata la necessità della concessione del sussidio e vi preghiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di voler approvare l'annesso progetto di decreto legislativo che stanziava il relativo credito di fr. 10.500,—.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato :
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che stanZIA un sussidio a favore delle opere di sistemazione generale della strada Lelgio - Gola di Lago

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 ottobre 1952 n. 387 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il progetto e il preventivo delle opere di sistemazione generale della strada Lelgio - Gola di Lago.

Art. 2. — Sulla spesa presunta di fr. 35.000,— è stato stanziato un sussidio del 30 % ossia, al massimo, fr. 10.500,—, da iscrivere nel bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, a favore del Consorzio per la strada Lelgio - Gola di Lago in Tesserete.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata dagli organi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto) previa approvazione del capitolato di appalto, dei moduli di offerta e ratifica della delibera ad opera del Dipartimento stesso.

Art. 4. — Il Consorzio per la strada Lelgio - Gola di Lago, accettando i sussidi, si impegna alla costante buona manutenzione dell'opera.

Art. 5. — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.